



13.4081

Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013

Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

Rapporto del 26 agosto 2015

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	In generale.....	3
1.2	Basi legali.....	3
2	Risposta alle domande 1–4.....	4
2.1	Risposta alla domanda 1.....	4
2.2	Risposta alla domanda 2.....	5
2.3	Risposta alla domanda 3.....	5
2.4	Risposta alla domanda 4.....	6

1 Situazione iniziale

Il postulato Lehmann (13.4081) del 5 dicembre 2013 incarica il Consiglio federale di trasmettere alle Camere federali un rapporto relativo alla continuazione del rapporto di lavoro degli impiegati federali dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il rapporto deve illustrare le misure adottate e i risultati ottenuti.

Al riguardo sono rilevanti le seguenti domande:

1. Quanti sono gli impiegati federali che continuano a lavorare in seno all'Amministrazione federale dopo l'età ordinaria di pensionamento? Se possibile, suddividere la risposta secondo classe di stipendio, Uffici federali e i dipartimenti.
2. Quanto è diffusa all'interno dell'Amministrazione federale l'esigenza o la disponibilità a prolungare il rapporto di lavoro oltre l'età di pensionamento? Il Consiglio federale è eventualmente disposto a chiarire questa esigenza o questa disponibilità svolgendo sondaggi presso i collaboratori?
3. Esistono direttive riguardanti la continuazione dei rapporti di lavoro per i funzionari federali che hanno raggiunto l'età di pensionamento? Vi è la possibilità di ridurre il tasso d'occupazione?
4. Qual è la politica del Consiglio federale e dell'Ufficio del personale in materia di continuazione dei rapporti di lavoro dopo il pensionamento? In quale misura i dipartimenti e gli Uffici danno seguito a questa politica?

La risposta al postulato avviene secondo la procedura prevista in questi casi, ovvero sotto forma di rapporto in adempimento di un postulato.

1.1 In generale

Al compimento dell'età AVS (donne: 64; uomini: 65) il contratto di lavoro esistente termina in ogni caso. Nell'Amministrazione federale sono predisposte le basi legali per il proseguimento del rapporto di lavoro oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo. Il proseguimento presuppone il consenso del datore di lavoro e non sussiste alcun diritto da parte dell'impiegato. La continuazione del rapporto di lavoro implica pertanto la presenza di compiti da svolgere e un nuovo contratto di lavoro che si basa su una descrizione del posto già esistente o appositamente allestita e sulla relativa valutazione della funzione. Con la firma del nuovo contratto di lavoro viene concluso un nuovo rapporto di lavoro che termina al più tardi al compimento del 70° anno d'età. Il rapporto di lavoro può anche essere limitato nel tempo.

1.2 Basi legali

Fine del rapporto di lavoro (art. 10 LPers¹)

1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2 Le disposizioni d'esecuzione possono:

- a. fissare un'età di pensionamento inferiore al limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
- b. prevedere l'impiego oltre l'età ordinaria di pensionamento.

¹ Legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1)

Limite d'età (art. 35 OPers²)

(art. 10 cpv. 2 LPers)

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo.

Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio (art. 88^{bis} OPers)

Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d'età è diminuito al massimo della metà, l'impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP²) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d'età (art. 88^{ter} OPers)

Se il datore di lavoro e l'impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d'età, l'impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d'età (art. 33b LPP). In questo caso il datore di lavoro finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo il compimento del 65° anno di età (RPIC³ art. 18b)

Se dopo il compimento del 65° anno di età il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

2 Risposta alle domande 1–4

2.1 Risposta alla domanda 1

«Quanti sono gli impiegati federali che continuano a lavorare in seno all'Amministrazione federale dopo l'età di pensionamento ordinaria? Se possibile, suddividere la risposta secondo classe di stipendio, Uffici federali e i dipartimenti.»

Secondo i dati del sistema d'informazione concernente il personale BV PLUS, il 31 dicembre 2014 lavoravano nell'Amministrazione federale oltre l'età ordinaria di pensionamento⁴ **74** persone (34 donne e 40 uomini). Per motivi di protezione dei dati è possibile effettuare soltanto una suddivisione per dipartimenti.

Dipartimento	Numero di persone
CaF	3
DFAE	7
DFI	6

² Ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)

³ Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC; RS 172.220.141.1)

⁴ Senza il personale locale e impiegato all'estero del DFAE

DFGP	19
DDPS	19
DFF	5
DEFR	9
DATEC	6

I tassi di occupazione erano ripartiti come segue:

	Tasso di occupazione <50 %	Tasso di occupazione 50–69 %	Tasso di occupazione 70–89 %	Tasso di occupazione 90–100 %
100 % = 34 donne	52,9	14,75	17,65	14,75
100 % = 40 uomini	36,65	19,5	4,95	39,05

I tassi di occupazione più alti riguardano soprattutto i primi due anni successivi all'età ordinaria di pensionamento. Per i tassi di occupazione più bassi si ricorre spesso a un contratto con stipendio orario.

2.2 Risposta alla domanda 2

«Quanto è diffusa all'interno dell'Amministrazione federale l'esigenza o la disponibilità a prolungare il rapporto di lavoro oltre l'età di pensionamento? Il Consiglio federale è eventualmente disposto a chiarire questa esigenza o questa disponibilità svolgendo sondaggi presso i collaboratori?»

Nell'ambito dell'inchiesta 2014 concernente il personale⁵ dell'Amministrazione federale la domanda sul desiderio di proseguire l'occupazione oltre l'età di pensionamento è stata posta come segue:

*«Se oggi penso alla fine della mia vita professionale, vorrei ...
... terminare la mia attività professionale prima dell'età di pensionamento.
... lavorare fino al pensionamento.
... lavorare oltre l'età di pensionamento.»*

Circa due terzi degli intervistati desidererebbero terminare l'attività professionale prima dell'età di pensionamento. Circa un quinto desidera lavorare oltre il pensionamento. Nelle classi di stipendio 1–23 i risultati concernenti il tema del pensionamento differiscono di poco. A partire dalla classe di stipendio 24 fino alla 38 aumenta lievemente il desiderio di poter lavorare oltre l'età di pensionamento.

2.3 Risposta alla domanda 3

«Esistono direttive riguardanti la continuazione dei rapporti di lavoro per i funzionari federali

⁵ <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56549>

che hanno raggiunto l'età di pensionamento? Vi è la possibilità di ridurre il tasso d'occupazione?»

Dal 2014 l'OPers consente agli impiegati di prolungare il rapporto di lavoro senza alcuna condizione, previo accordo con il datore di lavoro fino al compimento del 70° anno d'età (art. 35 OPers) e di rimanere assicurati presso PUBBLICA (art. 88^{der} OPers). Dopo il raggiungimento dell'età AVS non sussiste alcun diritto al proseguimento dell'occupazione. Dal 2011 l'articolo 88^{bis} prevede dunque che in caso di diminuzione dello stipendio a seguito della riduzione del tasso di occupazione o dell'assunzione di una funzione inferiore a quella esercitata in precedenza, l'impiegato che ha compiuto il 58° anno di età può mantenere la previdenza per la copertura assicurativa precedente. In linea di massima l'impiegato deve provvedere al finanziamento. Non da ultimo il RPIC stabilisce che in caso di riduzione del grado di occupazione dal compimento del 60° fino al compimento del 70° anno di età l'assicurato ha diritto a una corrispondente rendita parziale. L'impiegato può invece mantenere il relativo avere di vecchiaia presso PUBBLICA e chiedere la conversione in una rendita solo al pensionamento definitivo.

I collaboratori possono trovare informazioni sulle diverse possibilità su Intranet. Esistono inoltre corsi di formazione e di gestione offerti dall'Ufficio federale del personale che trattano questi temi.

Tenuto conto delle esistenti basi legali e delle misure adottate non è necessario emanare una direttiva.

2.4 Risposta alla domanda 4

«Qual è la politica del Consiglio federale e dell'Ufficio del personale in materia di continuazione dei rapporti di lavoro dopo il pensionamento? In quale misura i dipartimenti e gli Uffici danno seguito a questa politica?»

Nell'Amministrazione federale sono predisposte le basi legali per un passaggio flessibile al pensionamento e per il prolungamento del rapporto di lavoro oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo (vedi risposta alla domanda 3). Sensibilizzando e formando in modo mirato i dirigenti e i collaboratori si possono sfruttare al meglio queste possibilità.

L'uscita dall'Amministrazione federale della generazione del baby boom inizia a ripercuotersi sulle statistiche. Per questo motivo l'Amministrazione federale sostiene in generale il proseguimento orientato alle esigenze del rapporto di lavoro oltre l'età ordinaria di pensionamento. Nei prossimi mesi sarà sottoposta al Consiglio federale la Strategia per il personale 2016-2019, la quale contiene anche considerazioni su come sfruttare il potenziale dei collaboratori più anziani.